

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66

del registro





Utilizzo temporaneo di un istruttore direttivo tecnico e di un istruttore tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per potenziare l'UTC.

data 19/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di settembre, dalle ore 13.30 ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco		
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco		X
ZAMBITO Antonino	Assessore		
PIAZZA Salvatore Giuseppe	Assessore		

Assessori assegnati per statuto: 4; in carica: 4.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro, con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA

PREMESSO che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in tre Settori: amministrativo, contabile/finanziario e tecnico;
- il responsabile apicale del Settore III, arch. Rosario Davide Paci, da diversi mesi si trova in congedo straordinario per malattia grave;
- nel Settore III non è presente alcun altro dipendente di categoria D inquadrato nel profilo di istruttore direttivo tecnico;
- questa nuova A.C. , da poco insediatasi a seguito delle elezioni comunali dell'11 giugno 2017, preso atto che la responsabilità della P.O. del Settore III, giusta DD.SS. n. 27/2016 e n. 6/2017, era affidata ad istruttore direttivo tecnico, l'Arch. Rosario Monachino, funzionario del Comune di Aragona, utilizzato con il c.d. "scavalco in eccedenza" per n. 12 ore settimanali fino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco uscente, in conformità alla delibera di G.M. n. 98 del 13/12/2016;
- con nota p.n. 4065 del 21/06/2017, il Sindaco diramava un interpello interno a tutti gli istruttori tecnici di cat. C in servizio al Settore III per provvedere alla sostituzione del Responsabile apicale;
- con la D.S. n. 10 in data 26/06/2017, preso atto che nessun dipendente ha risposto all'interpello, considerata la necessità di sopperire alla mancanza del Dirigente del Settore, provvedeva a prorogare l'utilizzo fino al 31 luglio 2017 dell'Arch. Rosario Monachino, con il medesimo incarico e con le medesime condizioni dei precedenti provvedimenti sopra richiamati;
- l'arch. Rosario Davide Paci ha prodotto certificazione medica per comunicare la proroga del congedo straordinario per malattia fino al 18 novembre 2017;
- con nota p.n. 5972 del 07/09/2017, si richiedeva al Sindaco del comune di Siculiana il nulla osta per l'utilizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, dell'istruttore direttivo tecnico, cat. D, Geom. Laureato Tuttolomondo, e dell'istruttore tecnico, cat. C, Geom. Gagliano Paolo, rispettivamente titolare di posizione organizzativa del Settore tecnico ed istruttore tecnico di quel comune;
- con nota p.n. 9631 del 18/09/2017, pervenuta in pari data via PEC ed acquisita al n. 6191 del protocollo dell'ente, il Sindaco di Siculiana ha autorizzato l'utilizzo richiesto fino al 31/12/2017;

VISTI i numerosi adempimenti cui è chiamato il Settore III di questo Ente in considerazione del fatto che è necessario avviare urgentemente la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, predisporre tutti gli atti necessari per non perdere i finanziamenti già concessi per l' "Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" e i " Lavori di messa in sicurezza ed emergenza dell'ex discarica per i rifiuti solidi e urbani sita in contrada Rocca di Gallo", avviare urgentemente i lavori di realizzazione di loculi cimiteriali;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al disbrigo delle numerose pratiche edilizie in sanatoria ed al rilascio dei vari permessi di costruire;

RITENUTO opportuno di adottare la presente al fine di far fronte alle predette emergenze attraverso un temporaneo potenziamento del Settore III;

CONSIDERATO che il ricorso all'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, tra le varie soluzioni organizzative risulta quella più economica e vantaggiosa per l'Ente;

CONSIDERATO che con l'adozione del presente provvedimento non viene superata la spesa sostenuta nei mesi precedenti per far fronte all'esigenza di sostituire temporaneamente l'arch. Rosario Davide Paci;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”*;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: *“l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *“Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d'eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: *“all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale...”*;

- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che *“il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”*;
- la deliberazione n. 33/2016/SRC della Corte dei Conti sezione di controllo del Piemonte che ha sollecitato la pronuncia della Sezione delle autonomie o delle Sezioni riunite sull'argomento de qua;
- la delibera n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha chiarito che *“se un ente decide di avvalersi di utilizzare prestazioni di altri dipendenti a tempo pieno preso altri enti locali, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva va ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”*;
- la deliberazione n. 109/2017/PAR del 17/03/2017 con cui la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise esprime parere che conferma la legittimità del ricorso al c.d. *“scavalco d'eccedenza”*, rilevando solamente che la spesa sostenuta sia correttamente computata, ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- la delibera n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015 della Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha chiarito che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”*;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui *“all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale ..”*;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. *“scavalco d'eccedenza”* consente all'ente la realizzazione delle esigenze come sopra descritte;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere temporaneamente a tale forma di prestazione lavorativa per far fronte alle predette urgenze;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI: l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005); il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;


PROPONE

approvando preliminarmente le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. convalidare ed far propria la richiesta, effettuata dal Sindaco con la prefata nota p.n. 5982 del 07/09/2017, al Comune di Siculiana e, per l'effetto, approvare l'utilizzo dell'istruttore direttivo tecnico, cat. D, Geom. Laureato Tuttolomondo, e dell'istruttore tecnico, cat. C, Geom. Gagliano Paolo, rispettivamente titolare di posizione organizzativa e addetto del Settore tecnico di quel comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali fino al 31 dicembre 2017, per far fronte alle imminenti urgenze indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. dare atto che le prestazioni lavorative saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, per il periodo dalla data odierna fino al 31/12/2017;
3. dare atto che:
 - l'utilizzo delle prestazioni lavorative dei dipendenti saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'utilizzo dei dipendenti sopra individuati avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita dalla vigente normativa contrattuale, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;
4. demandare al Sindaco ogni determinazione in merito all'utilizzo dei predetti dipendenti, ivi inclusa la previsione del conferimento della responsabilità della P.O. del Settore III;
5. imputare la presunta complessiva spesa di € 7.326,26 (comprensiva di retribuzione, oneri previdenziali ed assistenziali e della retribuzione di posizione per l'istruttore direttivo), trova copertura negli stanziamenti del corrente bilancio di previsione, così allocati: quanto a € 5.420,05 per retribuzioni e P.O. al cap. 1081, missione 1, programma 6, codice PdC 1.1.1.1; quanto a € 1.226,56 per CPDEL ed INADEL al cap. 1082, miss. 1, progr. 6, codice PdC 1.1.2.1; quanto a € 680,21 per IRAP al cap. 1081/20, miss. 1, progr. 6, codice PdC 1.2.1.1;
6. riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in qualsiasi, in presenza di mutate esigenze organizzative e/o in caso di rientro in servizio dell'Arch. Rosario Davide Paci;
7. dichiarare la presente di immediata esecutività.

IL SINDACO PROPONENTE

Geom. Caterina Scalia



^^^^^^

Sul presente proposta che precede, hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addì, 19/09/2017

IL TPO DEL SETTORE I
Dott. Salvatore Chiara

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addì, 19.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Alfonso Inglima Modica

.....
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

.....

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Caterina Scalia



L'ASSESSORE ANZIANO

Zambito Antonino



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Maria Nicastro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Addì,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

☒ è diventata esecutiva il 19/09/2017:

☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 19/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

